



# **Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)**

**Modifica del 12 febbraio 2018**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 29 settembre 1995<sup>1</sup> sulle prestazioni è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

12 febbraio 2018

Dipartimento federale dell'interno:  
Alain Berset

<sup>1</sup> RS 832.112.31

*Allegato 1*  
(art. 1)

## **Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche**

*N. 1.1*

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
<b>1</b>	<b>Chirurgia</b>		
<i>1.1</i>	<i>In generale</i>		
...			
Esecuzione ospedali- era di interventi elettivi in caso di varici, emorroidi, ernie inguinali, adenoidi, tonsille, interventi artroscopi- ci al ginocchio, interventi diagnostici e terapeutici all'utero secondo il documen- to di riferimento dell'UFSP «Liste ambulant durchzuführender elektiver Eingriffe», versione 1.0 del 23 novembre 2017 <sup>2</sup> (disponibile solo in tedesco e francese)	Si	I costi sono assunti soltanto se per circostanze particolari l'esecuzione ambula- toriale non è possibile.	1.1.2019

<sup>2</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)